



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 2326 del 16/03/2018

All'Assessore Regionale del Territorio ed
Ambiente

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

assessore.energia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Ambiente

dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Energia

dipartimentoenergia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

direttore.dar@regione.sicilia.it

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report del Gruppo misto Unificata, della Commissione Ambiente e Energia, del 15 marzo 2018, ore 12.00, tenutasi presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Stamperia, 8, Roma.

Il giorno 15 marzo 2018 alle ore 12.00 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, si è tenuta una riunione tecnica di Gruppo misto Unificata, per l'esame del seguente provvedimento:

Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sullo "schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica".

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP);
- i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni;
- i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di: Sardegna (Coordinamento tecnico Energia della Commissione Ambiente ed Energia), Toscana, Sicilia*, Lazio e degli uffici di Roma delle regioni: Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Lombardia;
- rappresentante dell'ANCI.

****Per la Regione Siciliana presenti: i Dirigenti Dott. Domenico Santacolomba e Ing. Alberto Tinnirello del Dipartimento Energia ed il funzionario Dott.ssa Daniela Di Maio referente del Dipartimento Affari Extraregionali - Ufficio di Roma.***

La riunione è stata coordinata dalla dott.ssa Marcella Grana, Dirigente del Servizio III "Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica", in qualità di responsabile dell'istruttoria della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

La Coordinatrice della riunione, dott.ssa Grana, dopo una breve premessa ha passato la parola ai presenti.

I rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno rappresentato alcune osservazioni in merito all'articolato, ma non hanno al momento elaborato osservazioni scritte.

La rappresentante del MEF, invece, ha chiesto spiegazioni sull'assenza, nel presente schema di decreto, di una parte che sottolineasse l'aspetto dei controlli e delle sanzioni.

Il dott. Mallone del MISE ha rilevato a tal proposito come, il decreto interministeriale in discussione si inserisce nella serie di provvedimenti attuativi della complessa disciplina dettata dal d.lgs. n. 102/2014, che definisce le modalità operative nell'ambito delle procedure autorizzative relative all'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici, mediante apposite Linee Guida nate con lo scopo di semplificare le procedure per i cittadini, senza quindi prevedere sanzioni.

Ha preso quindi la parola il dott. Stefano Piras del coordinamento interregionale Energia della Regione Sardegna per l'esposizione delle osservazioni da loro predisposte, in seguito alla precedente riunione del coordinamento tecnico del 14 marzo 2018 ed ha consegnato ai presenti un documento (**allegato 1**) nel quale sono contenute le proposte emendative regionali, che vengono lette e commentate punto per punto, come sotto specificato:

Testo base inoltrato dal MISE	Emendamenti Regione	Valutazione del MISE
Art. 1 <i>Ambito d'intervento e finalità</i> <i>Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, il presente decreto definisce le modalità operative di riferimento nell'ambito delle procedure autorizzative relative all'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché per l'armonizzazione delle regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni</i>	E1: Eliminare i riferimenti a controlli e sanzioni.	Accoglibile come detto sopra la <i>ratio</i> del presente decreto è orientata verso la semplificazione e non ha un approccio sanzionatorio.
Art. 2	ARTICOLO 2. COMMA 2 E2: Si segnala che vi è un'incongruità probabilmente imputabile ad un mero errore materiale tra il termine indicato all'articolo 2 dello schema di decreto (120 giorni dall'entrata in vigore affinché le Regioni e gli EELL adeguino la propria normativa alle linee guida) e il termine di 90 giorni previsto nella Relazione illustrativa. ARTICOLO 2 COMMA 2. E3: Il fatto che siano citate le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome rappresenta una limitazione del decreto alle sole regioni a statuto ordinario? ARTICOLO 2. COMMA 3 E4: eliminare comma 3. Motivazione: Preliminarmente si osserva che l' articolo 2 al comma 3 prevede che trascorsi 120 giorni le presenti Linee Guida trovano diretta applicazione. Si fa presente che non vi è copertura legislativa per una disposizione del genere.	Accoglibile Accoglibile Il MISE provvederà all'integrazione Accoglibile In merito al comma 4, il Dipartimento della Funzione Pubblica osserva come le fonti normative richiamate non siano aggiornate rispetto alle novità introdotte con la Legge Madia e con il Glossario edilizio. A tal fine il predetto dipartimento di riserva di far pervenire al MISE una nota con gli aggiornamenti normativi relativi al comma 4.
LINEE GUIDA		

<p>Punto 1 Paragrafo 1.3 – Definizioni</p>	<p>E5: Si chiede di inserire il riferimento anche al DM 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, che definisce gli ambiti di intervento di efficienza energetica sul territorio nazionale; E6: è presente un errore nella citazione del DM 26/06/2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”: in particolare viene riportato come DM 26/06/2009 e non come DM 26/06/2015. E7: E’ necessario introdurre anche il riferimento al d.lgs. n. 28/2011.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>
<p>Punto 2 – REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI</p>	<p>E8: Si chiede l’eliminazione da tutto il punto 2 di tutti i riferimenti alla CIL in quanto non esiste più come adempimento.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Il Tavolo concorda, inoltre di eliminare sia dal titolo che dal testo il termine “fuorviante” “autorizzazioni” e di sostituirlo con il termine “interventi”.</p> <p>Punto 2 – REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI-DEGLI INTERVENTI Fatto salvo (...) il presente capitolo descrive il regime giuridico degli interventi, suddiviso per tipologia d’impianto, fermo restando il rispetto della legislazione nazionale vigente!.</p>
<p>2.1 Pompa di calore</p>	<p>E9: Si chiede di aggiungere nel titolo dopo “Pompe di Calore” la parola “aeroterliche”, in quanto il presente decreto esclude le pompe geotermiche e quelle idrotermiche. E10: Si propone la seguente riformulazione del primo periodo: <i>Gli interventi di installazione di pompe di calore aeroterliche sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti:</i> a) <i>senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale nè titolo abilitativo quando:</i> i. <i>sono ascrivibili al novero degli interventi di manutenzione ordinaria di cui DPR 380/2001;</i> ii. <i>nei casi di sostituzione o di nuova installazione di generatori a pompa di calore di potenza nominale inferiore a 15 kW;</i> b) <i>previa relazione tecnica di cui all’art. 8 del d.lgs. 192/2005 nei casi di nei casi di nuova installazione o in sostituzione di altro generatore di calore, destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, che comportino la ristrutturazione dell’impianto termico.</i></p> <p>Motivazione: Si evidenzia che per il regime della comunicazione di inizio lavori è stato abrogato dall’art. 3, comma1, lettera b) punto 4, del d. lgs. 222/2016 Si chiede l’eliminazione del sottopunto ii della lettera a), in quanto il sottopunto in questione è compreso nel successivo sottopunto iii. Infatti il sottopunto ii è una riproposizione dell’art. 6, comma1, lettera a-bis) del d.p.r. 380/2001. Inoltre si chiede di inserire nel sottopunto iii dopo le parole “generatori a pompa di calore” le seguenti parole “di potenza</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile nel senso sotto riportato: <i>Gli interventi di installazione di pompe di calore aeroterliche sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale nè titolo abilitativo quando:</i> a) <i>sono ascrivibili al novero degli interventi di manutenzione ordinaria di cui DPR 380/2001;</i> b) <i>nei casi di sostituzione o di nuova installazione di generatori a pompa di calore di potenza nominale inferiore a 15 kW;</i></p> <p>(NB. Il relazione alla potenza del 15KW il Ministero si riserva di porre in essere una verifica alla luce dell’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001 e del punto 27 del d.lgs. n. 192/2005).</p> <p>Non Accoglibile C) <i>previa relazione tecnica di cui all’art. 8 del d.lgs. 192/2005 nei casi di nei casi di nuova installazione o in sostituzione di altro generatore di calore, destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, che comportino la ristrutturazione dell’impianto termico.</i></p> <p><i>Il MIT sottolinea che tali tipologie devono essere ricondotte a CILA</i></p>

	<p>nominale inferiore a 15 kW^h, in modo uniformare la disposizione a quella dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. 192/2005. Si chiede l'eliminazione del sottopunto i della lettera b) in quanto la disposizione che prevede il regime della comunicazione quando trattasi di interventi di manutenzione straordinaria non trova supporto giuridico nel d. lgs. 192/2005</p> <p>Si cancella la diposizione sulle pompe geotermiche in quanto non si comprende la ratio. Ci si rende disponibili per aprire un tavolo tecnico specifico per pompe idrotermiche e geotermiche.</p>	<p>Il Ministero prende atto della disponibilità.</p>
<p>Punto 2.2 Generatore di calore</p>	<p>E11: Si propone di riformulare il primo periodo come segue: Gli interventi di sostituzione di generatori di calore volti a mantenere in efficienza impianti termici esistenti sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti: a) senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando sono ascrivibili al novero degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al DPR 380/2001; b) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori e unitamente alla descrizione sommaria dell'impianto da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, ma senza alcun titolo abilitativo quando sono ascrivibili a interventi di manutenzione straordinaria di cui al DPR 380/2001.</p>	<p>Accoglibile nel senso sotto riportato: Gli interventi di installazione e sostituzione di generatori di calore volti a mantenere in efficienza impianti termici esistenti sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti: a) senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando sono ascrivibili al novero degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al DPR 380/2001;</p> <p>Non Accoglibile b) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori e unitamente alla descrizione sommaria dell'impianto da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, ma senza alcun titolo abilitativo quando sono ascrivibili a interventi di manutenzione straordinaria di cui al DPR 380/2001. b) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DPR 380/del) 2001, nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione di inizio lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste, previsto dall'accordo tra il Governo, Le regioni e gli enti locali del 18 dicembre 2014 per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e sitanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida.</p>

<p>2.3 Impianto solare termico</p>	<p>E12: si chiede di far diventare la lettera b) il periodo finale della lettera a) e pertanto la parola “entrambe” viene cancellata.</p> <p>E13: Si chiede di aggiungere le seguenti casistiche riguardanti il solare termico: <i>a) è attività libera, ma soggetta a CILA, anche l'installazione di impianti solari termici, qualora gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, e siano localizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</i> <i>b) è attività libera, ma soggetta a CILA, anche l'installazione di impianti solari termici se il calore è destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso, e se effettuata negli edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;</i></p> <p>Motivazione: vedasi art. 6 dpr 380/2001, art. 7 comma 2 del Dlgs 28/2011 e art. 7 comma 5 del Dlgs 28/2011.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile Anche se il Ministero si riserva una eventuale revisione dell'emendamento E13</p>
---	---	---

<p>Punto 3 - MODULISTICA</p>	<p>E14: Si chiede di sostituire la lettera c) con la seguente: <i>c) delegati e/o procuratori dei soggetti di cui alle lettere a) e b).</i></p> <p>E15: si chiede di eliminare la lettera d) e l'ultimo periodo.</p>	<p>Accoglibile Ma il MISE si riserva viste le sostituzioni di arricchire la disposizione con esempi il più possibile chiarificatori per i cittadini rispondendo alla ratio del presente decreto.</p> <p>Accoglibile</p>
<p>PUNTO 4- COSTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>E16: Si chiede l'eliminazione del punto 4 in quanto i costi relativi a autorizzazione paesaggistica, PAS non sono inerenti l'argomento del decreto e la CIL non esiste più.</p>	<p>Accoglibile l'intero punto 4 verrà eliminato nella stesura definitiva.</p>
<p>Punto 5 – INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI</p>	<p>E17: Si chiede di prevedere un unico sistema nazionale. Motivazione: Questa previsione non può che generare N sistemi informativi locali quando, in una logica di standardizzazione e semplificazione, sarebbe senz'altro più utile creare un sistema nazionale che acquisisca dalle regioni le mappature dei vincoli e delle criticità (vedi bacino padano per le Polveri Totali Sospese) evitando sovrapposizioni e costi aggiuntivi.</p>	<p>Ad una più attenta riflessione il MISE ritiene preferibile eliminare l'intero punto 5</p>
<p>Punto 6 – CERTIFICAZIONI ENERGETICA DEGLI EDIFICI</p>	<p>E18: Si chiede di stralciare il punto 6 e farlo diventare il seguente articolo 3 (o 2 bis) del decreto: <i>1. I tecnici abilitati ai sensi dell'art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.75 del 2013 sono riconosciuti come soggetti certificatori su tutto il territorio nazionale.</i> <i>2. Le Regioni e le Province Autonome a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, riconoscono l'idoneità dei tecnici di cui sopra, facendo salvo il rispetto della propria disciplina in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di certificazione energetica e di raccolta dei relativi dati.</i></p> <p>Motivazioni: Per quanto si concordi sulla</p>	<p>Accoglibile Il MISE si riserva di inserirlo come richiesto in una disposizione separata sull'articolato, probabilmente l'art. 2-bis.</p>

	<p>necessità che i requisiti soggettivi dei certificatori energetici debbano essere gli stessi su tutto il territorio nazionale, si fa presente che ogni Regione, in base all'art. 17 del d.lgs. 192/2005, può aver puntualizzato diversamente alcuni aspetti della disciplina per l'efficienza energetica e per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica.</p> <p>Gli elenchi regionali sono uno strumento indispensabile per consentire una corretta gestione del processo di certificazione energetica e per garantire la qualità dello stesso con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione del professionista abilitato ai sensi del DPR n. 75/2013; - rilascio delle credenziali per l'accesso ai sistemi informativi regionali per la trasmissione del tracciato informatico e del relativo attestato di prestazione energetica; - effettuazione delle verifiche sul 2% degli attestati di prestazione energetica trasmessi annualmente alla Regione. <p>Inoltre, si sottolinea la funzione di supporto dell'elenco nei confronti del cittadino, che ha la possibilità di accedere ad un elenco riconosciuto di soggetti idonei alla certificazione energetica secondo i requisiti del DPR n. 75/2013.</p>	
--	--	--

Terminata l'analisi delle singole proposte emendative formulate dalle Regioni e viste le posizioni sopra espresse, dalle quali si evince che le parti ministeriali, ciascuno per le proprie competenze, dovrà modificare il testo secondo quanto concordato durante la discussione, la dott.ssa Grana, coordinatrice della riunione, ha chiesto al Dott. Mallone del MISE di far pervenire tempestivamente il testo modificato nel senso concordato con le Regioni e con l'ANCI, per diramarlo ai presenti e consentire l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della prossima Conferenza Unificata prevista per il 21 marzo p.v.

Si allega il foglio firme dei presenti alla riunione.

F.to il Funzionario

Dott.ssa Daniela Di Maio

Visto

Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti